

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 44-2553

D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019 - Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9 – Proroga termini di scadenza corsi obbligatori al 31.12.2021 e ulteriori modifiche.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista:

La D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019 che stabiliva come termine ultimo il 31.12.2020 per l'ultimazione dei corsi obbligatori previsti dalla legge regionale per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.

Visti:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275.

Considerato che il lockdown disposto con D.P.C.M. 9 marzo 2020 (dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020), e successivi D.P.C.M. non hanno reso possibile la realizzazione dei corsi di cui all'art. 3 comma 1, lett. "b" della l.r. 9/2016, in quanto progettati per essere realizzati "de visu", utilizzando le strutture e i professionisti abilitati alla formazione da parte della rete degli Enti accreditati alla formazione della Regione Piemonte.

Considerato quanto sopra indicato, per consentire il corretto svolgimento e l'organizzazione dei corsi previsti all'art. 3 comma b della l.r. 9/2016, come dettagliatamente riportato negli allegati tecnici della D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019, si propone una proroga dei termini di scadenza dei corsi obbligatori di cui all'art. 3 comma 1, lett. "b" della l.r. 9/2016 al 31.12.2021, nonchè una proroga dei termini dell'obbligatorietà inerenti *il primo quinquennio entro il quale occorre aver frequentato e ultimato l'aggiornamento che, alla luce di quanto sopra indicato, decorre dalla data del 1/1/2022;*

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

vista la L.R. 63/95 che disciplina la formazione professionale e all'art. 20 prevede gli standard formativi regionali;

vista la D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 che approva il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 9/2016;

vista la D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. *di prorogare la data di scadenza per l'ultimazione dei corsi obbligatori di cui alla D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019, previsti dalla legge regionale per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco, al 31/12/2021;*
2. *di modificare, a seguito della proroga di cui al punto "1", il termine di cui alla D.G.R. n. 5-851 del 23-12-2019, stabilendo che l'apertura di nuove attività di sale gioco e sale scommesse, o la gestione negli esercizi di apparecchi, sia possibile solo dopo che i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco abbiano ultimato i corsi obbligatori conseguendo lo specifico attestato di frequenza e profitto;*
3. *di modificare il termine, a seguito della proroga di cui al punto "1", stabilendo che il primo quinquennio entro il quale occorre aver frequentato e ultimato l'aggiornamento decorre dalla data del 1/1/2022;*
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)